

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 410)

Urgenza

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro di Grazia e Giustizia**

(GAVA)

NELLA SEDUTA DEL 17 GENNAIO 1969

Modificazione dell'articolo 389 del Codice di procedura penale

ONOREVOLI SENATORI. — Secondo l'articolo 389 del codice di procedura penale, si deve procedere con istruzione sommaria, oltre che per i reati di competenza del pretore, nei seguenti casi: 1) quando l'imputato è stato sorpreso in flagranza; 2) quando l'imputato ha commesso il reato mentre era arrestato, detenuto o internato per misura di sicurezza, e non si possa procedere a giudizio direttissimo; 3) quando l'imputato ha confessato e non appaiono necessari ulteriori atti d'istruzione; 4) in ogni caso in cui la prova appaia evidente, purchè però si tratti di reati punibili con pena detentiva temporanea o con pena meno grave.

L'interpretazione del citato articolo del codice di procedura penale ha visto schierate, in posizioni contrastanti, la dottrina e la giurisprudenza: mentre infatti la prima, in larga prevalenza, ha ravvisato nella scelta arbitraria del rito istruttorio da parte del pubblico ministero una causa di nullità di ordine generale, la Corte di cassazione ha costantemente sostenuto che la scelta del

rito, e cioè l'esame delle situazioni che richiedono l'istruzione formale o quella sommaria, rimessa dalla legge al pubblico ministero, implica una valutazione insindacabile ad opera delle altre parti e, come tale, non può mai dar luogo a nullità, nè assoluta, nè relativa.

Questa era la situazione giuridica quale concretamente risultava dal richiamato costante indirizzo giurisprudenziale, allorchè è intervenuta la sentenza n. 117 in data 21 novembre 1968 della Corte costituzionale.

Con tale sentenza è stata dichiarata l'illegittimità del terzo comma dell'articolo 389 del codice di procedura penale « nei limiti in cui esclude la sindacabilità, nel corso del processo, della valutazione compiuta dal pubblico ministero sulla evidenza della prova ».

Ma l'esame della motivazione della sentenza della Corte costituzionale in questione porta chiaramente alla conclusione che anche gli altri casi di istruzione sommaria, diversi da quello dell'evidenza della prova, non si sottraggano alle stesse censure di incostitu-

zionalità e che quindi è ragionevole prevedere che, se saranno sollevate delle eccezioni al riguardo, la dichiarazione di illegittimità travolgerà, nel suo complesso, la normativa del rito sommario.

Infatti si legge testualmente nella sentenza che nell'attuale sistema, « vien fatta dipendere la competenza del giudice istruttore dal pubblico ministero in base a criteri che, almeno nel caso dell'evidenza della prova, sul quale la Corte è stata chiamata a pronunciarsi, non sfuggono ad apprezzamenti e a valutazioni non ancorati a rigorosi criteri oggettivi ». Proprio per questo è stato ritenuto vulnerato il principio del giudice naturale che trova applicazione anche nella fase istruttoria.

La pronuncia della Corte costituzionale e i prevedibili sviluppi della questione che coinvolge l'istruzione sommaria, nel suo complesso, hanno determinato una situazione di danno e di pericolo nel già precario funzionamento della giustizia penale.

Infatti, mentre talune procure della Repubblica hanno ritenuto, in contrasto colla giurisprudenza della Cassazione, che la valutazione del pubblico ministero sulla evidenza o meno della prova sia oggetto di controllo nell'ulteriore corso del processo, molte altre hanno trasmesso i procedimenti in blocco agli uffici di istruzione, ritenendo, e forse non a torto, che ai pubblici ministeri sia ora preclusa l'istruttoria nei casi di evidenza di prova.

Tale situazione ha immediatamente richiamato l'attenzione del Governo, il quale ha affrontato meditatamente il problema concludendo per l'assoluta ed urgente necessità di un provvedimento legislativo, il quale, senza pregiudizio alcuno di quelli che potranno essere i futuri lineamenti della riforma processuale già all'esame del Parlamento, e i conseguenti provvedimenti di natura amministrativa, si presenta allo stato come l'unico rimedio possibile.

Il provvedimento che il Governo si onora di presentare al Parlamento prende le mosse dalla più volte citata sentenza della Corte costituzionale, la quale ha affermato che la normativa concernente l'istruzione som-

maria non sarebbe incompatibile con il principio della precostituzione del giudice, « quando sulla scelta della forma dell'istruttoria operata dal pubblico ministero fosse consentito un controllo giurisdizionale nell'ulteriore corso del processo ».

Proprio allo scopo di istituire tale controllo giurisdizionale mira il presente provvedimento, giacchè si è sopra dimostrato come allo stato attuale della legislazione, per lo meno secondo un costante indirizzo giurisprudenziale e quindi in base alle norme quali vivono e operano nella concreta realtà giuridica, esso non sia previsto.

Peraltro, a ben riflettere, un intervento legislativo sarebbe parimenti consigliabile anche nel caso che trionfasse la tesi della prevalente dottrina, la quale ravvisa nell'indebita instaurazione del rito sommario da parte del pubblico ministero una causa di nullità di ordine generale. Pur non essendo questa la sede per discutere la fondatezza di una simile tesi, è difficile negare che un controllo giurisdizionale a posteriori sulla scelta del rito operata dal pubblico ministero e che possa esercitarsi facendo valere una causa di nullità di ordine generale e quindi suscettibile di invalidare tutto il processo, anche quando questo sia prossimo alla conclusione, dopo aver superato talvolta due gradi di giurisdizione, sia il mezzo politicamente meno opportuno per salvaguardare determinati principi costituzionali, nella specie quello del giudice naturale.

È per questo complesso di motivi che il provvedimento in esame tende alla istituzione di un controllo il quale, da un lato assicuri, nell'istruzione sommaria, il pieno rispetto del precetto costituzionale sopra ricordato e quindi armonizzi con esso le relative norme regolatrici o già invalidate dalla pronuncia della Corte costituzionale o fondatamente contestabili; e dall'altro, tale controllo è strutturato in modo da eliminare, alla radice, una causa di nullità di ordine generale collegata con l'arbitraria scelta del rito, anche se la configurabilità di essa, allo stato attuale, appare meramente teorica.

In particolare, il provvedimento, che modifica il testo dell'articolo 389 del codice di

procedura penale, contempla la facoltà dell'imputato di chiedere, in qualsiasi momento dell'istruzione sommaria, che a suo carico si proceda col rito formale. Il pubblico ministero può accogliere la richiesta o può rigettarla. In questo secondo caso, emetterà provvedimento adeguatamente motivato. Avverso tale provvedimento all'imputato è dato, entro tre giorni dalla comunicazione, ricorso al giudice istruttore, che è appunto il giudice naturale della fase istruttoria.

Se il ricorso viene accolto, si aprirà l'istruzione formale; nel caso di rigetto, gli atti del procedimento saranno restituiti al pubblico ministero che completerà l'istruzione sommaria.

Il controllo giurisdizionale sull'attività del pubblico ministero volta alla scelta del rito istruttorio, che così si istituisce, presenta il duplice vantaggio di armonizzare la normativa in materia col precetto costituzionale sopra menzionato e di risolversi in un breve e rapido procedimento incidentale che sfocia

in una soluzione definitiva per quanto attiene al rito istruttorio.

A tale uopo, nel nuovo testo dell'articolo 389 del codice di procedura penale vengono introdotti, tra il terzo ed il quarto comma, tre altri commi contenenti le innovazioni sopra illustrate.

L'esercizio della facoltà dell'imputato di chiedere che si proceda con l'istruzione formale sarà agevolato dalla sollecita approvazione del disegno di legge relativo al diritto della difesa che, pure autonomo nella sua genesi e nel suo più ampio significato, è a questo disegno direttamente correlato.

Inoltre, il provvedimento in esame contribuirà a non aggravare ulteriormente i problemi dell'amministrazione della giustizia penale, i quali, unitamente ai problemi generali della giustizia, formano oggetto della più viva attenzione del Governo che è fermamente impegnato alla loro sollecita e soddisfacente soluzione, nell'ambito di una vasta opera di innovazione e di riforma che può dirsi già iniziata.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il testo dell'articolo 389 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

Art. 389. (*Casi in cui si procede con istruzione sommaria*). — « Per i reati di competenza della Corte di assise e del tribunale il procuratore della Repubblica deve procedere con istruzione sommaria quando l'imputato è stato sorpreso in flagranza o ha commesso il reato mentre era arrestato, detenuto o internato per misura di sicurezza e non si possa procedere a giudizio direttissimo.

Il procuratore della Repubblica deve altresì procedere con istruzione sommaria, anche se è stata iniziata l'istruzione formale, quando l'imputato nell'interrogatorio ha confessato di aver commesso il reato e non ap-

paiono necessari ulteriori atti di istruzione. A tal uopo il giudice istruttore o il consigliere delegato della sezione istruttoria deve trasmettere gli atti al pubblico ministero appena avvenuta la confessione.

Deve infine procedersi nello stesso modo, per i reati di competenza della Corte di assise o del tribunale punibili con pena detentiva temporanea o con pena meno grave, in ogni caso in cui la prova appare evidente.

Tuttavia l'imputato, che ritiene non sussistano i requisiti per procedersi con istruzione sommaria, può chiedere che si proceda con istruzione formale.

Il procuratore della Repubblica, se accoglie la richiesta, trasmette gli atti del procedimento al giudice istruttore perchè proceda con istruzione formale anche nei confronti degli altri eventuali imputati; altrimenti la rigetta con decreto motivato.

Se la richiesta è rigettata, l'imputato può, entro tre giorni dalla comunicazione del provvedimento di rigetto, proporre ricorso al giudice istruttore, il quale, se lo accoglie, dispone che si proceda contro tutti gli imputati con istruzione formale; altrimenti restituisce gli atti al procuratore della Repubblica perchè prosegua l'istruzione sommaria.

Il pretore, per i reati di sua competenza, procede con istruzione sommaria, quando non procede a giudizio direttissimo o con decreto ».

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.